

Bruxelles, 14 aprile 2016
(OR. en)

7961/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0109 (NLE)**

**FISC 55
ECOFIN 293
AELE 25
MC 2**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 201 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 201 final.

All.: COM(2016) 201 final



Bruxelles, 13.4.2016
COM(2016) 201 final

2016/0109 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In seguito all'adozione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio ("direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio") e per mantenere condizioni di parità tra gli operatori economici, l'Unione europea ha firmato con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino accordi che prevedono misure equivalenti a quelle della direttiva. Gli Stati membri hanno inoltre firmato accordi con i territori dipendenti del Regno Unito e dei Paesi Bassi.

Più di recente, l'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere garantendo la massima trasparenza e collaborazione tra le amministrazioni fiscali è stata riconosciuta anche a livello internazionale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare uno standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali (in appresso "standard globale"). Questo standard è stato pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014.

In seguito all'adozione di una proposta di aggiornamento della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, il 17 giugno 2011 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un mandato per l'avvio di negoziati con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino al fine di perfezionare gli accordi dell'Unione con questi paesi in funzione dell'evoluzione della situazione internazionale e di assicurare che continuino ad applicare misure equivalenti a quelle dell'Unione. Il 14 maggio 2013 il Consiglio è giunto ad un accordo sul mandato di negoziato, convenendo sulla necessità di allineare i negoziati ai recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è deciso di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.

Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, la Commissione ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.

Sulla base di una proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2013, il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE, che modifica la direttiva 2011/16/UE ed estende lo scambio automatico e obbligatorio di informazioni tra le autorità fiscali dell'Unione a un'ampia gamma di strumenti finanziari conformemente allo standard globale. La direttiva modificata garantisce un approccio coerente, sistematico ed esaustivo, in tutta l'Unione, allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel mercato interno.

Poiché la direttiva 2014/107/UE ha di norma un campo di applicazione più vasto della direttiva 2003/48/CE e prevede che, in caso di sovrapposizione, prevalgano le disposizioni della stessa direttiva 2014/107/UE, il 10 novembre 2015 il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione del 18 marzo 2015, ha adottato la direttiva (UE) 2015/2060 che abroga la direttiva 2003/48/CE.

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è essenziale assicurare che la modifica dell'accordo vigente sulla tassazione dei redditi da risparmio con Monaco sia in linea con gli sviluppi dell'Unione e internazionali. Questo aumenterà la trasparenza fiscale in Europa e costituirà la base giuridica per l'applicazione dello standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni tra Monaco e l'Unione europea.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma. La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 115 del TFUE.

L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo di modifica allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio modifica il titolo dell'accordo attuale per rispecchiare più fedelmente il contenuto dell'accordo modificato dal protocollo stesso.

L'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo di modifica sostituisce gli articoli e gli allegati dell'accordo esistente con una nuova serie di disposizioni comprendente 10 articoli, un allegato I che riflette lo standard comune di comunicazione elaborato dall'OCSE come parte dello standard globale, un allegato II che integra in ampia misura i commenti dell'OCSE sullo standard globale, un allegato III che riprende le salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati da predisporre in relazione alla raccolta e allo scambio di dati nell'ambito dell'accordo e un allegato IV in cui sono elencate le autorità competenti di Monaco e di ciascuno Stato membro. I nuovi articoli riprendono gli articoli del modello di accordo tra autorità competenti messo a punto dall'OCSE per l'applicazione dello standard globale, leggermente adattati per rispecchiare il contesto giuridico particolare di un accordo dell'Unione. L'articolo 5 comprende un insieme completo di disposizioni relative allo scambio di informazioni su richiesta che corrisponde alla versione più recente del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. L'articolo 6 contiene un serie di disposizioni più dettagliate sulla protezione dei dati, anche in considerazione del fatto che a Monaco non esiste una decisione sull'adeguatezza del livello di protezione dei dati rispetto alle esigenze dell'Unione. L'articolo 7 prevede una fase di consultazione supplementare prima che uno Stato membro o Monaco proceda alla sospensione dell'accordo. L'articolo 8 contiene disposizioni sulle modifiche dell'accordo, tra cui un meccanismo accelerato per l'applicazione provvisoria, da parte di una delle parti contraenti, delle modifiche dello standard globale, previo consenso dell'altra parte. L'articolo 10 definisce il campo d'applicazione territoriale.

L'allegato I si basa sia sullo standard comune di comunicazione dell'OCSE che sull'allegato I della direttiva sulla cooperazione amministrativa. L'allegato II attua parti fondamentali dei commenti dell'OCSE sullo standard comune di comunicazione e corrisponde all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Le lievi differenze rispetto all'allegato I o all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa sono dovute al riallineamento del testo con lo standard

comune di comunicazione richiesto dai negozianti di Monaco e al fatto che Monaco, come la Svizzera e Andorra, si è impegnato a livello internazionale a istituire lo standard comune di comunicazione con uno scarto di un anno rispetto a quasi tutti gli altri Stati membri (solo l'Austria beneficia nella direttiva di un termine analogo riconosciute nell'ambito della Sezione X dell'allegato I della direttiva). A parte le questioni delle date di applicazione, le differenze riguardano i punti seguenti:

1. Nella sezione I, parte E, il riferimento alla comunicazione del luogo di nascita è allineato con lo standard comune di comunicazione.

2. Alcune delle opzioni pertinenti previste dai commenti sullo standard comune di comunicazione e dalla direttiva sulla cooperazione amministrativa sono state lasciate a discrezione di ciascuno Stato membro e di Monaco e non sono incluse direttamente nell'ambito dell'accordo. È invece previsto l'obbligo per gli Stati membri e Monaco di informare le altre parti contraenti e la Commissione ogniqualvolta esercitano una particolare opzione.

3. Le definizioni di "organizzazione internazionale" e "banca centrale" di cui alla sezione VIII, parte B, punti 3 e 4, sono state allineate allo standard comune di comunicazione affinché possano essere applicate anche nell'ambito dell'esenzione dalla trasparenza (look-through) per le entità non finanziarie passive di cui alla sezione VIII, parte D, punto 9, lettera c).

4. Nell'allegato II, la definizione di "residenza di un'istituzione finanziaria" è allineata ai commenti sullo standard comune di comunicazione per contemplare i casi in cui occorra determinare la residenza di un'altra istituzione finanziaria, ad esempio nel caso della trasparenza per le entità non finanziarie passive.

L'allegato III è stato inserito per completare con salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati le disposizioni dell'articolo 6, in mancanza di una decisione di adeguatezza relativa al livello di protezione dei dati garantito da Monaco rispetto alle esigenze dell'Unione.

L'articolo 2 del protocollo di modifica contiene disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione dell'accordo modificato. Le parti hanno convenuto che Monaco rispetterà i suoi impegni internazionali per quanto riguarda la tempistica dello scambio automatico di informazioni in base allo standard globale, visto che questi impegni sono stati trasmessi al Forum mondiale e che i primi scambi avranno luogo nel 2018 per le informazioni raccolte nel 2017. Vista la difficoltà di garantire che la procedura per l'entrata in vigore ufficiale di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del protocollo di modifica sia posta in essere in tempo per assicurare il rispetto di tali impegni, all'articolo 2, paragrafo 3, le parti hanno convenuto di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica a decorrere dal 1° gennaio 2017, a condizione che ciascuna parte abbia notificato l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie a tal fine. Per quanto riguarda l'UE, dette procedure sono contemplate dall'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. Il paragrafo successivo dell'articolo 2 del protocollo di modifica riguarda questioni legate al passaggio dall'accordo attuale all'accordo modificato (richieste di informazioni, crediti a disposizione dei beneficiari effettivi per la ritenuta alla fonte, pagamenti finali della ritenuta alla fonte da parte di Monaco agli Stati membri e scambi finali di informazioni nell'ambito del meccanismo di comunicazione volontaria).

L'articolo 3 contiene un protocollo sulle salvaguardie supplementari connesse allo scambio di informazioni su richiesta. Il testo specifica che gli scambi in base a una richiesta di gruppo non sono vietati. Il protocollo sulle salvaguardie supplementari è in linea con il mandato del Forum globale per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza delle regole sullo scambio delle informazioni su richiesta.

L'articolo 4 contiene l'elenco delle lingue in cui è firmato il protocollo di modifica.

L'accordo riveduto è integrato da quattro dichiarazioni congiunte delle parti contraenti.

Nella prima dichiarazione congiunta si ribadisce la conformità allo standard globale delle disposizioni della direttiva 2014/107/UE che modifica la direttiva 2011/16/UE e dell'accordo modificato tra l'Unione e Monaco, nonché degli altri quattro accordi modificati già firmati dall'Unione con la Svizzera, il Liechtenstein, San Marino e Andorra.

La seconda e terza dichiarazione congiunte contengono un riferimento, rispettivamente, ai commenti sullo standard globale e all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale.

La quarta dichiarazione riguarda gli aspetti pratici dell'applicazione provvisoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo di modifica.

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il protocollo di modifica applica lo standard globale tra gli Stati membri dell'Unione e Monaco. Le varie parti interessate sono state consultate in diverse occasioni durante l'elaborazione dello standard globale dell'OCSE.

Gli Stati membri dell'Unione sono stati consultati e informati durante i negoziati tra la Commissione e Monaco. Durante le riunioni di marzo e dicembre 2014 la Commissione ha informato il Consiglio europeo dell'andamento dei negoziati con Monaco.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato durante i negoziati svoltisi con San Marino e ha fornito una consulenza preziosa, specie per quanto riguarda il contenuto specifico dell'articolo 6 e dell'allegato III dell'accordo modificato dal protocollo di modifica. Si è tenuto conto di queste indicazioni anche nell'elaborazione delle parti corrispondenti dell'accordo rivisto con Monaco.

La Commissione ha consultato inoltre il nuovo gruppo di esperti sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, che fornisce consulenze per garantire che la normativa UE nel settore dello scambio automatico di informazioni sull'imposizione diretta sia effettivamente allineata e del tutto compatibile con lo standard globale dell'OCSE. Il gruppo di esperti comprende membri di

organizzazioni che rappresentano il settore finanziario e di organizzazioni che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

Nessuna

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

sentito il garante europeo della protezione dei dati

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2016/XXX/CE² il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (in appresso "il protocollo di modifica") è stato firmato il XX XXXX 2015 con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il testo del protocollo di modifica scaturito da questi negoziati, rispecchia le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo tra la Comunità europea e il principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio³ (in appresso "l'accordo") con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo "standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali" elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e il Principato di Monaco hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal presente protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.

¹ Parere favorevole del [data], GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU ...

³ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 55.

- (3) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (4) Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea, il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio.

Il testo del protocollo di modifica è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata da tale protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).